

STATUTO

GIOVANNI PAOLO II - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRASSANO MT VIA DALMAZIA 83

Numero REA: MT - 200546

Codice fiscale: 01351130776

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

	nel registro delle imprese nella misura del 50% (cinquanta	
	per cento).	
	A tal fine i comparenti dichiarano:	
	- che la cooperativa sociale è costituita nel rispetto delle	
	disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, ed è quindi	
	considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art.	
	2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente,	
	anche ai fini delle agevolazioni fiscali previste per la	
	cooperazione.	
	Le parti, come costituite, rilasciano autorizzazione al	
	trattamento dei dati personali secondo gli usi e le forme	
	previste dalla normativa vigente.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto pubblico e ne ho	
	dato lettura, in una a quanto allegato, alle parti che su	
	mia interpellanza lo approvano e lo dichiarano conforme alla	
	loro volontà.	
	Consta di fogli cinque uso bollo scritti in parte con	
	sistema informatico ed in parte di mio pugno su sedici	
	facciate intere e sulla presente fin qui. Viene sottoscritto	
	dalle parti e da me notaio alle ore diciannove e minuti	
	venti.	
	F.ti: Francesco Lomurno, Carbone Domenico, Grassano Enrico,	
	Carmela Carbone, Filomena Romaniello Notaio (Sigillo).	
	STATUTO	
	ARTICOLO 1 (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)	

	1.1 E' costituita una Società Cooperativa denominata	
	"GIOVANNI PAOLO II - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".	
	ARTICOLO 2 (NORME APPLICABILI)	
	2.1 Alla Cooperativa - per quanto non previsto dal titolo	
	VI, libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione - si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	sulle Società a responsabilità limitata e relative modifiche	
	e integrazioni. Qualora vengano meno i presupposti per	
	l'applicazione delle norme sulle società a responsabilità	
	limitata, l'Organo amministrativo senza indugi, dovrà	
	convocare l'Assemblea per adeguare lo Statuto alle norme	
	inderogabili sulle società per azioni.	
	2.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2520 c.c.,	
	alla Cooperativa si applicano altresì le leggi speciali	
	previste per le cooperative sociali, le norme relative al	
	settore in cui la stessa in concreto andrà ad operare e, in	
	quanto vigenti e compatibili con la sua struttura e le sue	
	finalità, le disposizioni relative alle organizzazioni non	
	lucrative di utilità sociale, all'impresa sociale e agli	
	enti del Terzo settore, e loro successive modificazioni e	
	integrazioni.	
	ARTICOLO 3 (SEDE)	
	3.1 La Cooperativa ha sede legale nel comune di Grassano	
	(MT), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione	
	eseguita presso il Registro delle Imprese competente per	

	territorio.	
	3.2 L'Organo amministrativo può istituire, trasferire e	
	sopprimere, in Italia e all'estero, unità locali,	
	succursali, agenzie, uffici e filiali anche in altre	
	località nonché disporre il trasferimento della sede sociale	
	nell'ambito dello stesso Comune.	
	3.3 Rimane di competenza dei soci il trasferimento della	
	sede sociale al di fuori dell'ambito comunale, nonché	
	l'istituzione, la modifica e la cessazione di sedi	
	secondarie.	
	ARTICOLO 4 (DURATA)	
	4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2070 (duemilasettanta), in ogni caso sino allo	
	spirare del termine per l'approvazione del relativo	
	bilancio, e potrà essere prorogata una o più volte per	
	decisione dei soci da assumersi nelle forme di legge anche	
	prima della data di scadenza. È escluso in questo caso il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	ARTICOLO 5 (SCOPO)	
	5.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini.	
	5.2 Per il miglior perseguimento del proprio scopo sociale,	

	la Cooperativa intende collaborare - sulla base di rapporti	
	di partenariato più o meno stabili - con altre cooperative,	
	imprese sociali ed enti del Terzo settore, su scala locale,	
	nazionale ed internazionale e, comunque, avvalendosi del	
	sostegno dei servizi socio-sanitari e degli enti pubblici	
	competenti per territorio.	
	5.4 La Cooperativa potrà operare anche con i terzi, e potrà	
	aderire a fondazioni, associazioni che abbiano le stesse	
	finalità che essa persegue.	
	ARTICOLO 6 (OGGETTO SOCIALE)	
	6.1 La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha	
	scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1,	
	comma 1, lettere a) e b) della legge 381/1991 e successive	
	modifiche ed integrazioni, sia in forma stabile sia	
	temporanea, tanto in maniera diretta quanto in appalto o	
	convenzione con Enti pubblici e privati.	
	Ai sensi dell'art. 1, lett. a) e b), l. n. 381 del 1991, la	
	cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, ha per oggetto:	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi	
	socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della	
	collettività, incluse le attività di cui all'art. 2, comma	

	1, lett. a), b), c), d), l) e p), d.lgs. n. 112 del 2017.	
	- lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate	
	In particolare, considerata l'attività mutualistica della	
	Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come	
	più oltre determinati, la Cooperativa intende essere	
	socialmente utile ed ha per oggetto:	
	A) Servizi socio-sanitari ed educativi:	
	- interventi, servizi e prestazioni ai sensi dell'art. 1,	
	commi 1 e 2, della legge 328/2000, di cui alla legge	
	104/1992 e alla legge 112/2016 e successive modificazioni e	
	integrazioni;	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio	
	2001 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- servizi di istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 53/2003 e successive modificazioni e	
	integrazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	- servizi socio-educativi ed integrativi per la prima	
	infanzia (asili nido, micro nidi, nidi aziendali, agri-nidi,	
	centri per l'infanzia, sezioni primavera, centri estivi,	
	doposcuola, centri educativi, ludoteche e mediateche e ogni	
	altro servizio), anche a domicilio (tagesmutter);	
	- servizi socio-assistenziali e sanitari per minori, anziani	
	e famiglie (centri diurni, strutture residenziali e	

	semi-residenziali, gruppi appartamento, ecc.), anche a	
	domicilio (ADI);	
	- attività di sostegno in ambito scolastico, familiare e	
	domiciliare;	
	- servizi socio-assistenziali nelle fattorie sociali;	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati e molto	
	svantaggiati ai sensi dell'art. 2, numero 4) e 99), del Reg.	
	(UE) n. 651/2014 e successive modificazioni, delle persone	
	svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'art. 112, comma	
	2, del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e	
	integrazioni, nonché delle persone beneficiarie di	
	protezione internazionale ai sensi del D.lgs. 251/2007 e	
	successive modificazioni e, ancora, delle persone senza	
	fissa dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2, comma	
	4, della legge 1228/1954, le quali versino in una condizione	
	di povertà tale da non poter reperire e mantenere	
	un'abitazione in autonomia;	
	- reinserimento sociale di ex detenuti e di soggetti	
	sottoposti all'autorità giudiziaria;	
	- attività di sostegno alla mobilità personale, incluso il	
	trasporto e l'accompagnamento, di minori, infortunati,	
	disabili, ammalati e ricoverati con mezzi propri, presi a	
	noleggio e con ambulanze;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	

	culturale e del paesaggio;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica mutualistica e del volontariato;	
	- servizi strumentali alle Imprese sociali o ad altri enti	
	del Terzo settore;	
	- attività svolte nell'ambito o a favore di filiere del	
	commercio equo e solidale;	
	- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle	
	infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni e	
	integrazioni, nonché ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni	
	sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	- accoglienza, protezione, assistenza e accompagnamento di	
	donne, minori accompagnati, minori non accompagnati e donne	
	in stato di gravidanza, vittime di tratta, riduzione o	
	mantenimento in schiavitù o servitù, assoggettate allo	
	sfruttamento sessuale, al lavoro forzato o al grave	
	sfruttamento lavorativo, allo sfruttamento	
	nell'accattonaggio, alle attività illegali forzate,	
	all'espianto di organi vittime di violenza, abusi, tratta e	
	sfruttamento anche a scopo sessuale;	
	- contrasto alla violenza di genere, sostegno, accoglienza,	
	protezione, assistenza e accompagnamento di donne e dei loro	

	figli vittime di ogni forma di abusi, violenza (fisica,	
	psicologica, economica, ecc.) e pratiche lesive,	
	coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della	
	Convenzione di Istanbul;	
	- assistenza e integrazione sociale in favore tanto di	
	persone straniere, ivi inclusi i richiedenti protezione	
	internazionale, i titolari di protezione	
	internazionale/umanitaria e le persone individuate come	
	vittime o potenziali vittime di tratta al momento dello	
	sbarco o presso aree di frontiera terrestre, quanto di	
	cittadini di Stati membri dell'Unione, vittime dei reati	
	previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale o che	
	versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 18 del	
	D.lgs. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni o	
	che, comunque, si trovano in una situazione di gravita ed	
	attualità di pericolo;	
	- accoglienza, assistenza, formazione e integrazione dei	
	migranti e degli stranieri, anche minori, in generale, con	
	valorizzazione delle diverse espressioni culturali,	
	ricreative, sociali religiose ed artistiche dei medesimi e,	
	comunque, qualunque altra attività per l'integrazione di cui	
	all'art. 42, comma 1 del D.lgs. 286/1998;	
	- promozione del benessere e della crescita di minori a	
	rischio o in situazioni di vulnerabilità (di tipo economico,	
	sociale e culturale), o che vivono in aree e territori	

	particolarmente svantaggiati, garantendo efficaci	
	opportunità educative, sviluppando competenze e conoscenze e	
	prevenendo forme di disagio;	
	- organizzazione, coordinamento e gestione di gruppi di Auto	
	Mutuo Aiuti, volti al sostegno dei partecipanti in	
	situazioni problematiche ed al miglioramento delle proprie	
	competenze;	
	- progettazione, organizzazione e gestione di attività di	
	social market attraverso forme di welfare mix che mettano in	
	contatto soggetti pubblici e privati, tesi a recuperare	
	prodotti di uso quotidiano, generi alimentari che possono	
	essere redistribuiti alle fasce di cittadini economicamente	
	deboli ed in difficoltà;	
	- attività e servizi per il sostegno e l'integrazione di	
	minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito	
	scolastico che extra-scolastico;	
	- progettazione e gestione di attività rivolte al	
	potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo	
	studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e	
	con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e volte	
	altresì al sostegno e al supporto delle loro famiglie e alla	
	formazione e all'aggiornamento dei loro docenti;	
	- organizzazione e gestione di servizi/sportelli informativi	
	di pubblica utilità (centri di orientamento;	
	informa-giovani, ecc.);	

	- riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati	
	o di beni confiscati alla criminalità organizzata;	
	- attività di animazione e sensibilizzazione su temi della	
	tutela della persona e della sua dignità rivolte alla	
	comunità entro cui opera la Cooperativa, nonché di	
	promozione dell'impegno delle istituzioni a favore delle	
	persone deboli e svantaggiate e di affermazione e tutela dei	
	loro diritti.	
	B) Attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, molto svantaggiate, disabili, beneficiarie di	
	protezione internazionale e senza fissa dimora e, tra	
	queste, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:	
	- guardiania e gestione di parchi, riserve, oasi	
	faunistiche, centri di educazione ambientale e per la	
	sostenibilità;	
	- gestione di luoghi interesse sociale, culturale o	
	religioso, biblioteche, pinacoteche, musei, cine-teatri,	
	centri polifunzionali, ecc.;	
	- archiviazione e catalogazione di documenti, immagini,	
	opere e dati;	
	- gestione di strutture turistico-ricettive, sportive e per	
	il tempo libero in generale;	
	- servizi di Informazione, Accoglienza e Promozione	
	turistica;	

	- refezione scolastica e ristorazione collettiva in generale;	
	- gestione di bar, ristoranti, enoteche, chioschi, punti	
	ristoro e catering;	
	- servizi di portierato e reception;	
	- organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi	
	sociali, promozionali e culturali;	
	- servizi di prenotazione in ambito sanitario;	
	- realizzazione e gestione di botteghe e laboratori	
	artigiani con annessa vendita;	
	- attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di	
	prodotti tipici, biologici, etici, etnici e solidali, con	
	possibilità di consegna a domicilio;	
	- coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di	
	animali e attività connesse di cui all'art. 2135 c.c., ivi	
	comprese le attività di agricoltura sociale, di	
	valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e	
	forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite	
	dalla legge statale e regionale;	
	- ritiro e consegna di pacchi e corrispondenza;	
	- manutenzione e pulizia del verde;	
	- sistemazione e manutenzione del territorio a salvaguardia	
	del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al	
	mantenimento dell'assetto idrogeologico;	
	- prestazione di servizi agro-meccanici;	
	- gestione e custodia di parcheggi e di aree sosta;	

	- servizi di pubbliche affissioni e volantinaggio;	
	- manutenzione di impianti, strutture ed edifici pubblici e	
	privati;	
	- pulizia, disinfestazione e sanificazione;	
	- raccolta RSU, anche con il metodo "porta a porta",	
	trasporto, deposito, riciclo e compostaggio, previo	
	conseguimento delle autorizzazioni necessarie;	
	- trasporto alunni con o senza assistenza;	
	- trasporto medicinali, sangue, plasma, emoderivati ed	
	organi;	
	- noleggio con e senza conducente (N.C.C. e N.S.C.);	
	- servizi di trasporto eccezionali guidati e scortati in	
	tutto il territorio nazionale e d'estero;	
	- servizi di trasporti con ambulanze, furgoni e con tutti i	
	generi di vetture, gestione 118 e trasporto taxi;	
	- pompe funebri e attività connesse;	
	- servizi cimiteriali in genere;	
	- commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali,	
	fiori, piante e bulbi, semi e fertilizzanti;	
	- gestione di case di riposo, casa alloggio, casa per	
	anziani, rsa, rssa, ostelli, di case albergo e case famiglie	
	ed altri generi;	
	- gestione mense scolastiche, mense centri cara, centri cie	
	e tutte le altre specie sia per la preparazione che per la	
	somministrazione;	

	- servizi di vigilanza in enti pubblici e privati.	
	La scelta di svolgere entrambe le attività previste	
	dall'art. 1, comma 1, della Legge 381/1991 è giustificato	
	dalla natura dell'intervento sociale che la Cooperativa	
	intende realizzare, orientato prevalentemente nel settore	
	del disagio sociale e che, pertanto, richiede un'assistenza	
	alla persona che parte dall'accoglienza e dall'analisi dei	
	bisogni per concludersi con la piena reintegrazione nella	
	società anche attraverso l'inserimento o il reinserimento	
	lavorativo. A tal fine, la Cooperativa si impegna fin d'ora	
	a rispettare le condizioni organizzative previste a norma di	
	legge per le cooperative sociali a scopo plurimo, mediante	
	l'adozione di una organizzazione amministrativa e contabile	
	tale da consentire la netta separazione delle gestioni	
	relative alle diverse attività esercitate anche ai fini	
	della corretta applicazione delle agevolazioni concesse	
	dalla vigente normativa.	
	6.2 La scelta di svolgere entrambe le attività previste	
	dall'art. 1, comma 1, della Legge 381/1991 è giustificato	
	dalla natura dell'intervento sociale che la Cooperativa	
	intende realizzare, orientato prevalentemente nel settore	
	del disagio sociale e che, pertanto, richiede un'assistenza	
	alla persona che parte dall'accoglienza e dall'analisi dei	
	bisogni per concludersi con la piena reintegrazione nella	
	società anche attraverso l'inserimento o il reinserimento	

	lavorativo. A tal fine, la Cooperativa si impegna fin d'ora	
	a rispettare le condizioni organizzative previste a norma di	
	legge per le cooperative sociali a scopo plurimo, mediante	
	l'adozione di una organizzazione amministrativa e contabile	
	tale da consentire la netta separazione delle gestioni	
	relative alle diverse attività esercitate anche ai fini	
	della corretta applicazione delle agevolazioni concesse	
	dalla vigente normativa.	
	6.3 La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere qualunque	
	attività connessa ed affine a quelle su indicate, nonché	
	compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte	
	le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare	
	e finanziaria necessarie o utili per la realizzazione degli	
	scopi sociali, ivi compresa: la richiesta di contributi e	
	finanziamenti a ogni livello istituzionale e bancario;	
	l'assunzione di partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	6.4 Per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, la	
	Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o ed il potenziamento	
	aziendale.	
	6.5 Al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, la Cooperativa potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento	
	approvato dall'Assemblea dei soci, per la raccolta di	

	prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente	
	ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in	
	conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.	
	6.6. La Cooperativa potrà inoltre:	
	- partecipare ad enti economici, consortili e di garanzia	
	diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed	
	il credito;	
	- aderire, previa deliberazione dell'Organo amministrativo,	
	ad una o più delle Associazioni riconosciute di	
	rappresentanza, assistenza e tutela del movimento	
	cooperativo, ai suoi organismi periferici provinciali o	
	regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale	
	ed alle articolazioni di categoria o di settore, nonché a	
	consorzi, ad altri enti e società;	
	- richiedere, ottenere e concedere avalli cambiari,	
	fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto	
	qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito	
	anche a favore dei propri soci o di Società partecipate,	
	purché detta attività sia finalizzata al conseguimento	
	dell'oggetto sociale, sia esercitata in via non prevalente e	
	nell'osservanza dei limiti previsti dalle leggi speciali in	
	materia;	
	- stipulare contratti di rete o per la partecipazione ad	
	associazioni, a raggruppamenti di imprese o a Gruppi	
	cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del	

	codice civile.	
	ARTICOLO 7 (SOCI)	
	7.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci	
	diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve	
	essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso	
	il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione.	
	7.2 Possono essere ammessi come soci le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci operatori	
	o soci lavoratori (persone fisiche che abbiano maturato	
	che abbiano maturato o intendano maturare una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	Cooperativa e che possano comunque concorrere, con il	
	proprio lavoro, al raggiungimento dello scopo sociale ivi	
	incluse le persone che, in base alla normativa comunitaria,	
	nazionale e regionale, sono da considerarsi svantaggiate,	
	molto svantaggiate, disabili, beneficiarie di protezione	
	internazionale e senza fissa dimora e che - in ragione della	
	natura o della gravità del loro handicap o svantaggio - non	
	possono esercitare un'attività professionale in condizioni	
	normali);	
	o soci utenti o fruitori (persone fisiche, enti, ordini	

	religiosi, associazioni aventi o meno personalità giuridica	
	e persone giuridiche pubbliche e private, che usufruiscono o	
	beneficiano a vario titolo, direttamente od indirettamente,	
	dei beni, dei servizi e delle attività della Cooperativa);	
	2) soci volontari, che intendono prestare la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, nei	
	limiti e alle condizioni previste dalla legge;	
	3) soci di categoria speciale (di cui al successivo articolo	
	8);	
	4) soci sovventori (di cui al successivo articolo 9);	
	7.3 Possono essere altresì ammessi i soggetti diversi dalle	
	persone fisiche (Società, associazioni aventi o meno	
	personalità giuridica, enti in genere, anche di diritto	
	pubblico) nei cui statuti sia previsto il finanziamento e/o	
	lo sviluppo dell'attività delle cooperative o che abbiano	
	interesse o siano comunque in grado, per attitudine e/o	
	specializzazione, di concorrere al conseguimento dello scopo	
	sociale così come definito nel presente Statuto.	
	7.4 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro	
	dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle	
	categorie su indicate.	
	7.5 L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art.	
	2519, secondo comma, del codice civile.	
	7.6 In nessun caso possono essere ammesse persone giuridiche	

	pubbliche o private se il numero dei soci della Cooperativa	
	è inferiore ad 8.	
	7.7. Salvo diversa valutazione dell'Organo amministrativo,	
	non possono essere soci quanti esercitano in proprio imprese	
	identiche od affini o partecipino a società che perseguono	
	identici scopi sociali o si trovino, per l'attività svolta,	
	in concorrenza con la Cooperativa o, ancora, professino idee	
	chiaramente contrastanti con i principi e le finalità della	
	stessa.	
	7.8 A norma della legge n. 142/2001 e successive modifiche e	
	integrazioni, i soci lavoratori di cui al precedente punto	
	n. 1:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità effettive di	
	lavoro e professionali anche in relazione al tipo e allo	
	stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa,	

	stabilendo con la propria adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e	
	distinto rapporto di lavoro, nelle forme che saranno	
	disciplinate dall'Assemblea con apposito Regolamento.	
	7.9 I soci lavoratori, tenuto conto del tipo di rapporto	
	instaurato, possono prestare la loro attività anche presso	
	altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di	
	autorizzazione scritta all'Organo amministrativo e sempre	
	che l'attività in questione non sia in contrasto con i	
	principi e le finalità mutualistiche della Cooperativa o in	
	concorrenza agli scopi sociali della stessa.	
	7.10 A norma della legge n. 381/1991 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il numero dei soci volontari	
	di cui al precedente punto n. 2 non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	7.11 Ai soci volontari non si applicano i contratti	
	collettivi e le norme di legge in materia di lavoro	
	subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali. Qualora ritenuto utile o necessario,	
	la Cooperativa potrà assicurare i soci volontari anche per	
	la responsabilità civile verso terzi.	
	7.12 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,	
	sulla base di parametri stabiliti dall'Assemblea per la	

	totalità dei soci.	
	7.13 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi,	
	le prestazioni dei soci volontari, da effettuarsi in	
	applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni	
	pubbliche, possono essere utilizzate in misura complementare	
	e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di	
	operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	ARTICOLO 8 (CATEGORIA SPECIALE DI SOCI)	
	8.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
	non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale	
	dei soci cooperatori.	
	8.2 In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa	
	ovvero alla loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	8.3 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a 5	
	anni. Con la medesima delibera di ammissione l'Organo	
	amministrativo stabilisce l'ammontare della quota che il	
	socio ammesso alla categoria speciale deve versare.	
	8.4 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	

	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio, inoltre:	
	- non possono rappresentare altri soci;	
	- non possono essere nominati Amministratori;	
	- non godono dei diritti di cui agli artt. 2476, comma 2 del	
	codice civile.	
	Essi sono comunque ammessi a godere di tutti gli altri	
	diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi	
	obblighi.	
	8.5 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16	
	del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno 90 giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	8.6 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i	
	soci cooperatori dall'art. 17 del presente Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri conseguenti all'inserimento	
	nell'impresa o alla formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed agli	
	ulteriori momenti di aggregazione previsti dalla Cooperativa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine sociale;	

	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi richiesti	
	o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei	
	risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente	
	inopportunità del suo inserimento stabile nell'impresa.	
	8.7 Verificatasi una causa di esclusione, il socio	
	appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso	
	dall'Organo amministrativo, anche prima della scadenza	
	fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei	
	diritti pari ai soci cooperatori.	
	8.8. Qualora, intenda essere ammesso a godere dei diritti	
	che spettano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla	
	speciale categoria, deve presentare, 90 giorni prima della	
	scadenza, del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo, che verificherà la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni. La deliberazione di ammissione sarà	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	Amministratori nel libro dei soci.	
	8.9 In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di non	
	ammissione alla categoria dei soci cooperatori e,	
	conseguentemente, la sua decadenza dalla compagine sociale.	
	ARTICOLO 9 (SOCI SOVVENTORI)	
	9.1 Possono essere ammessi soci sovventori di cui all'art. 4	
	della legge 31 gennaio 1992, n. 59 attesa la costituzione di	

	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	o il potenziamento aziendale.	
	9.2 Ai soci sovventori non si applicano né i requisiti di	
	ammissione né le cause di incompatibilità previste per i	
	soci cooperatori.	
	9.3 I conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale, sono rappresentati da quote	
	nominative trasferibili di valore di euro 500,00 ciascuna.	
	La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue	
	all'iscrizione nel libro soci.	
	9.4 Le partecipazioni dei soci sovventori possono essere	
	cedute con effetto verso la Cooperativa, previa	
	comunicazione all'Organo amministrativo, contenente gli	
	elementi identificativi della cessione.	
	9.5 L'Organo amministrativo, entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, potrà indicare al socio un'altra	
	persona alla quale dovranno essere cedute le quote. In caso	
	di mancata indicazione da parte dell'Organo amministrativo,	
	il socio sovventore potrà vendere a chiunque.	
	9.6 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con apposita deliberazione	
	dell'Assemblea, nella quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di	

	opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse, sulla base	
	di quanto proposto dall'Organo amministrativo;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento, scaduto il	
	quale vi è il diritto di recesso per i soci sovventori;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote dei sovventori,	
	nel limite fissato dalle leggi vigenti;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	9.7 I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione	
	ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso	
	superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tali limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo, determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	9.8 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori, in	
	proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	9.9 I soci sovventori possono essere nominati Amministratori	
	anche se la maggioranza degli Amministratori deve essere	

	costituita da soci cooperatori.	
	ARTICOLO 10 (DOMANDA DI AMMISSIONE)	
	10.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere almeno i seguenti dati, se trattasi di persona	
	fisica:	
	a) l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di	
	nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;	
	b) l'indicazione dei requisiti posseduti e il tipo di	
	attività svolta;	
	c) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed	
	i motivi della richiesta;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che si propone di	
	sottoscrivere il cui valore non dovrà comunque mai essere	
	inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente Statuto, i Regolamenti interni e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.	
	10.2 Se trattasi di associazioni, enti o società, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e),	
	relativamente alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà altresì contenere:	
	1) gli estremi identificativi, la forma giuridica e la sede	
	legale;	
	2) il codice fiscale o della partita iva;	

	3) l'indicazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda e la relativa deliberazione;	
	4) la qualità della persona che sottoscrive la domanda, con	
	l'indicazione della persona incaricata di rappresentare	
	l'associazione, l'ente o la Società nei confronti della	
	Cooperativa.	
	10.3 Il richiedente è inoltre tenuto a fornire ogni altra	
	notizia o documentazione che l'Organo amministrativo dovesse	
	richiedere a migliore documentazione della domanda di	
	ammissione.	
	10.4 L'Organo amministrativo delibererà sulla domanda di	
	ammissione a socio secondo il principio di non	
	discriminazione, tenuto conto, oltre che della sussistenza	
	dei requisiti di cui sopra e l'inesistenza di cause di	
	incompatibilità ivi indicate, della effettiva possibilità	
	per il richiedente di partecipare utilmente alla	
	realizzazione dell'oggetto sociale e della concreta capacità	
	economica della cooperativa stessa di soddisfare gli	
	interessi dei soci, anche in relazione alle strategie di	
	medio-lungo periodo.	
	10.5 Le nuove ammissioni, in ogni caso, non devono	
	compromettere il regolare svolgimento dello scambio	
	mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	10.6 La delibera di ammissione dovrà essere tempestivamente	
	comunicata per iscritto all'interessato e annotata, a cura	

	degli Amministratori, sul Libro dei soci.	
	10.7 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati a mezzo raccomandata con avviso	
	di ricevimento o altro mezzo idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuta ricezione.	
	10.8 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi	
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60	
	giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	deciderà inappellabilmente sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della prima	
	convocazione utile.	
	10.9 Nel caso di deliberazione assembleare difforme da	
	quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a	
	recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione	
	da assumersi nei 30 giorni successivi.	
	10.10 L'Organo amministrativo, nella relazione sulla	
	gestione o nella nota integrativa al bilancio, illustra le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	10.11 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal Libro dei soci.	
	10.12 La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	

	lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC	
	alla Cooperativa.	
	10.13 Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra	
	variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di	
	domanda di ammissione o successivamente. Le suddette	
	variazioni avranno effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a	
	mezzo PEC alla Cooperativa.	
	ARTICOLO 11 (QUOTE)	
	11.1 La partecipazione sociale è rappresentata da quote,	
	ciascuna di valore non inferiore, né superiore, ai limiti di	
	legge.	
	11.2 Salvo che la legge non preveda diversamente, nessun	
	socio può avere una quota superiore a 100.000,00 (centomila	
	virgola zero zero) euro.	
	11.3 In ogni caso, il predetto limite non si applica nel	
	caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei	
	casi previsti dagli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies del	
	codice civile, e con riferimento ai soci diversi dalle	
	persone fisiche.	
	11.4 Il versamento del capitale sociale sottoscritto deve	
	farsi in denaro entro il termine assegnato dall'Organo	
	amministrativo in relazione all'ammontare della quota	
	sottoscritta. In caso di pagamento dilazionato, e in	
	relazione alla dilazione concessa, l'Organo amministrativo	

	può porre a carico del socio il pagamento degli interessi in	
	misura non superiore al tasso legale tempo per tempo vigente.	
	11.5 L'Organo amministrativo, con deliberazione a valere per	
	ogni esercizio sociale, può porre a carico dei nuovi soci	
	una tassa di ammissione a titolo di concorso nelle spese di	
	istruttoria delle domande.	
	11.6 Oltre all'importo della quota, il nuovo socio dovrà	
	versare l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio. Attesa la funzione	
	esclusivamente mutualistica del sovrapprezzo, l'Assemblea	
	potrà adottare criteri di determinazione che escludano i	
	contributi pubblici e le altre elargizioni, ed in generale	
	le riserve non costituite con l'accantonamento degli utili	
	prodotti dalle attività economiche della Cooperativa.	
	11.7 Il socio che non esegue, in tutto o in parte, i	
	versamenti prescritti dal presente articolo entro i termini	
	assegnatigli può, previa diffida scritta ad adempiere entro	
	un termine non inferiore a 15 giorni, essere escluso dalla	
	Cooperativa. Le eventuali somme già versate sono trattenute	
	dalla Cooperativa ed assegnate alla riserva legale con	
	delibera dell'Organo amministrativo.	
	11.8 Il socio in mora con i versamenti non può esercitare il	
	diritto di voto in Assemblea e non può essere nominato	
	Amministratore o Sindaco della Cooperativa.	
	11.9 L'Organo amministrativo potrà ammettere, se ritenuti	

	utili e congrui con riferimento all'oggetto sociale e alla	
	situazione patrimoniale della Società, conferimenti di beni	
	in natura o di crediti.	
	ARTICOLO 12 (VINCOLI SULLE QUOTE)	
	12.1 Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno	
	o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la	
	Cooperativa. Esse si considerano vincolate soltanto a favore	
	della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	
	obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	12.2 Il creditore particolare del socio, finché dura la	
	società, non può agire esecutivamente sulla partecipazione	
	del medesimo.	
	ARTICOLO 13 (DIRITTI DEI SOCI)	
	13.1 I soci che non partecipano all'amministrazione della	
	Cooperativa hanno diritto di avere dall'Organo	
	amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari	
	sociali e di consultare, anche tramite professionisti di	
	loro fiducia, i Libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione potendone ottenere estratti a proprie	
	spese, sempre che ciò non arrechi pregiudizio alle ragioni o	
	alle attività della Cooperativa o si tratti di accedere a	
	documenti riguardanti la riservatezza di persone fisiche,	
	persone giuridiche, gruppi, imprese, Enti e Associazioni,	
	con particolare riferimento agli interessi sanitari,	
	professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui	

	siano in concreto titolari.	
	13.2 Il diritto di consultazione dei libri sociali e dei	
	documenti relativi all'amministrazione è esercitabile fino a	
	quando la Cooperativa ha l'obbligo di detenere i documenti	
	ai quali i soci chiedono di accedere.	
	13.3 Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei Libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne motivata richiesta scritta	
	all'Organo Amministrativo, con un preavviso pari ad almeno	
	10 giorni lavorativi. La richiesta può essere effettuata	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero	
	tramite PEC.	
	13.4 L'Organo amministrativo, valutata la fondatezza e la	
	congruità delle motivazione poste a base della richiesta,	
	che non dovrà essere in ogni caso preordinata ad un	
	controllo generalizzato, determinerà la data d'inizio della	
	consultazione che potrà avvenire, a pena di decadenza, entro	
	e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione di accoglimento.	
	13.5 Nei casi consentiti, la consultazione potrà svolgersi	
	esclusivamente durante l'orario di lavoro della Cooperativa,	
	con modalità e durata tali da non arrecare alcun tipo di	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	13.6 I diritti di cui al presente articolo non spettano ai	
	soci appartenenti alla categoria speciale né ai soci in mora	

	per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti	
	rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.	
	ARTICOLO 14 (OBBLIGHI DEI SOCI)	
	14.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge,	
	tutti i soci sono obbligati:	
	a) ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) a versare con le modalità e i termini che verranno	
	indicati dall'Organo amministrativo:	
	- le quote di capitale sottoscritte;	
	- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'Organo	
	amministrativo;	
	- l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea;	
	c) a partecipare attivamente alle attività sociali secondo	
	le necessità della Cooperativa ed in conformità agli accordi	
	relativi ai singoli rapporti mutualistici;	
	d) a non esercitare, sia nell'interesse proprio che di	
	terzi, attività contrastanti con quelle svolte dalla	
	Cooperativa, senza la preventiva autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	14.2 E' fatto divieto ai soci lavoratori di prestare	
	attività lavorativa e/o di aderire a cooperative, enti e	
	società che perseguono identici scopi sociali ed esplicano	
	una attività concorrente, nonché di collaborare con terzi	
	esercenti imprese concorrenti, salvo specifica	

	autorizzazione rilasciata dall'Organo amministrativo.	
	14.3 Ferme restando le ulteriori previsioni eventualmente	
	contenute nelle delibere societarie e quelle stabilite dal	
	presente Statuto in tema di esclusione, al socio che non	
	osservi gli obblighi statutari, non adempia le obbligazioni	
	assunte, non rispetti le regole fissate dalla Cooperativa o	
	contravvenga alle disposizioni dello Statuto o alle	
	deliberazioni degli Organi sociali, sono applicabili le	
	sanzioni eventualmente previste nei Regolamenti interni.	
	14.4 Spetta all'Organo amministrativo vigilare sul rispetto	
	degli obblighi contemplati dal presente articolo.	
	ARTICOLO 15 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO)	
	15.1 La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione o	
	fallimento se il socio è diverso dalla persona fisica.	
	ART. 16 (RECESSO)	
	16.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che, a seconda dei casi, cessi in via definitiva il	
	rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di	
	volontariato presso la stessa, che non intenda più usufruire	
	o beneficiare dei beni, dei servizi e delle attività della	

	Cooperativa, che non ritenga più di provvedere al	
	finanziamento e/o allo sviluppo dell'attività della stessa;	
	c) che non sia più in grado, per inidoneità, impossibilità o	
	causa sopravvenuta, di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali, documentando tale incapacità.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	16.2 L'istanza di recesso dev'essere comunicata con	
	raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC alla	
	Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60	
	giorni dalla ricezione.	
	16.3 Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne tempestiva comunicazione per	
	iscritto al socio il quale, entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il	
	Tribunale.	
	16.4 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	16.5 Per i rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato 3 mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà far decorrere, anche in questo caso,	
	l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	

	ARTICOLO 17 (ESCLUSIONE DEL SOCIO)	
	17.1 L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio che:	
	a) non esegua del tutto o in parte il pagamento della quota	
	sottoscritta, o del sovrapprezzo, nonostante la diffida	
	scritta ad adempiere entro un termine non inferiore a 15	
	giorni;	
	b) senza giustificato motivo, non esegua o riceva le	
	prestazioni necessarie alla realizzazione dell'oggetto	
	sociale, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine per adeguarsi;	
	c) si renda moroso nel pagamento di debiti contratti verso	
	la Società a qualunque titolo, qualora l'inadempimento non	
	abbia scarsa importanza avuto riguardo agli interessi della	
	Cooperativa;	
	d) svolga, o tenti di svolgere, attività concorrenti o	
	contrastanti, anche per conto di terzi, con quelle svolte	
	dalla Cooperativa in attuazione dell'oggetto sociale;	
	e) rechi grave turbativa alla vita sociale della	
	Cooperativa, adotti comportamenti o adoperi mezzi idonei ad	
	alterare il regolare funzionamento degli Organi sociali o a	
	danneggiarne l'immagine e la dignità o compia ogni altro	
	atto idoneo a recare grave pregiudizio ai principi di	
	mutualità economica e sociale ai quali si ispira la	

	Cooperativa;	
	f) abbia perduto i requisiti per l'ammissione a socio o sia	
	inidoneo o impossibilitato, per causa sopravvenuta, a	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e non	
	abbia, nel frattempo, esercitato il diritto di recesso di	
	cui all'articolo precedente;	
	g) abbia commesso, fermo restando quanto disposto dalle	
	lettere b), c), d) e), gravi inadempienze alle obbligazioni	
	che gli derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti	
	interni, nonché dalle deliberazioni validamente prese dagli	
	Organi sociali;	
	h) manchi di partecipare alle iniziative sociali o dimostri	
	completa mancanza di interesse alla propria permanenza in	
	Cooperativa oppure disertì, reiteratamente e senza	
	giustificato motivo espresso in forma scritta, le Assemblee	
	sociali;	
	i) non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza, non rispetti le condizioni relative alla	
	fruizione dei beni, dei servizi e delle attività della	
	Cooperativa e, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra	
	in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro	
	prevista dal contratto di riferimento, indicato nel	
	Regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n.	
	142/2001 e, nel caso di socio volontario, qualora abbia	
	definitivamente cessato l'attività di volontariato;	

	l) venga dichiarato interdetto, inabilitato o condannato a	
	una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici o sia stato condannato per delitti contro il	
	patrimonio e le persone, commessi anche al di fuori dello	
	svolgimento del rapporto sociale;	
	m) sia dichiarato fallito o sottoposto a procedure	
	concorsuali;	
	n) assuma condotte personali o associative non conformi allo	
	spirito ed ai principi ispiratori della Cooperativa.	
	17.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione all'Assemblea, nel termine di 60 giorni	
	dalla sua comunicazione, a pena di decadenza. L'Assemblea	
	deciderà, se non appositamente convocata, in occasione della	
	prima convocazione utile.	
	17.3 L'esclusione ha effetto sul rapporto sociale alla data	
	di ricevimento della sua comunicazione e deve essere	
	immediatamente annotata sul Libro dei soci. Alla stessa data	
	si risolvono anche i rapporti mutualistici pendenti, salva	
	diversa determinazione dell'Organo amministrativo, da	
	comunicarsi unitamente al provvedimento di esclusione,	
	qualora la contestuale risoluzione di tali rapporti possa	
	pregiudicare gli interessi della Cooperativa.	
	ARTICOLO 18 (DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE)	
	18.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	

	eventualmente rivalutato.	
	18.2 La liquidazione della partecipazione sociale, salvo il	
	diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a	
	concorrenza di ogni eventuale credito vantato nei confronti	
	del socio, è fatta al suo valore nominale se l'effettiva	
	consistenza del patrimonio netto risultante dal bilancio	
	dell'esercizio in cui lo scioglimento del rapporto è	
	divenuto operativo lo consente, altrimenti al minor valore	
	risultante dal bilancio stesso.	
	18.3 Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio. Per la frazione della quota	
	assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice	
	civile, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli	
	interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro	
	un termine massimo di 5 anni.	
	18.4 E' in ogni caso esclusa la restituzione dell'eventuale	
	sovrapprezzo e dell'eventuale tassa di ammissione che il	
	socio abbia pagato all'atto della sua ammissione.	
	ARTICOLO 19 (MORTE DEL SOCIO PERSONA FISICA E SCIoglimento	
	DEL SOCIO DIVERSO DALLA PERSONA FISICA)	
	19.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno	
	diritto di ottenere il rimborso della quota versata dal loro	
	dante causa nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo non riconoscendosi ad essi il diritto a	
	subentrare nella partecipazione del socio defunto.	

	19.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, entro 1 anno dalla data del decesso del de	
	cuius, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione stabilita con delibera dell'Organo	
	amministrativo dalla quale risultino il decesso e gli aventi	
	diritto.	
	19.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro e non	
	oltre un anno dalla data del decesso del de cuius, dovranno	
	indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla	
	Cooperativa.	
	19.4 Se il rappresentante comune non è stato nominato, le	
	comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Cooperativa a	
	uno dei coeredi spiegano efficacia nei confronti di tutti.	
	19.5 In caso di scioglimento del socio diverso dalla persona	
	fisica - sia essa volontaria, coatta o giudiziale - il	
	rapporto sociale il rapporto sociale potrà continuare anche	
	durante la liquidazione se ne sussistono i presupposti a	
	termine del presente Statuto e nell'interesse delle	
	operazioni di liquidazione. Diversamente spetterà al socio	
	in liquidazione il rimborso della quota versata ed	
	eventualmente rivalutate nella misura e con le modalità di	
	cui all'articolo precedente.	
	ARTICOLO 20 (TERMINI DI DECADENZA E LIMITAZIONI AL RIMBORSO)	
	20.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	

	favore dei soci receduti od esclusi, degli eredi del socio	
	deceduto o del socio diverso dalla persona fisica che sia	
	stato sciolto e posto in liquidazione, ove questo non sia	
	stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo.	
	20.2 Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla Riserva legale.	
	20.3 I soci esclusi per uno dei motivi indicati nelle	
	lettere b), c), d), e), g) dell'articolo 17, non hanno	
	diritto al rimborso delle quote versate le quali vengono	
	trattenute dalla Cooperativa ed assegnate alla Riserva	
	legale, fermo restando il diritto della Cooperativa ad	
	ottenere dal socio escluso il risarcimento degli eventuali	
	maggiori danni subiti.	
	20.4 La Cooperativa può compensare con il debito derivante	
	dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione	
	mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito	
	derivante da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243, comma 1 del codice civile.	
	ARTICOLO 21 (RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI)	
	21.1 Il socio che cessa di far parte della Cooperativa	
	risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non	

	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
	esclusione hanno avuto effetto, eventualmente aumentati	
	degli utili o ristorni imputati a capitale.	
	21.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo	
	e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	Cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	ARTICOLO 22 (PATRIMONIO SOCIALE)	
	22.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	1) dai conferimenti dei soci imputabili a capitale, nonché	
	dagli eventuali conferimenti dei soci sovventori costituenti	
	il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata dalle quote	
	delle eccedenze attive di gestione e dal valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed	
	agli eredi dei soci defunti;	
	3) dall'eventuale fondo sovrapprezzo formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del presente Statuto e delle	
	deliberazioni degli Organi sociali;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea	
	e/o previsto per legge anche alimentato da eventuali apporti	

	di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti,	
	donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da	
	chiunque a favore della Cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	22.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i	
	soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.	
	22.3 Le riserve indivisibili, per disposizione di legge o	
	per Statuto ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non	
	possono essere distribuite tra i soci durante la vita della	
	Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	ARTICOLO 23 (ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO)	
	23.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio di esercizio, ed occorrendo del bilancio sociale,	
	che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione	
	entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto sociale.	
	23.3 L'Organo amministrativo, con propria deliberazione	
	presa entro e non oltre 90 giorni dalla data di chiusura	
	dell'esercizio sociale, dovrà denunciare le particolari	

	esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il	
	prolungamento del termine fino a 180 giorni.	
	23.4 Le motivazioni del prolungamento del termine dovranno	
	altresi essere illustrate dagli amministratori nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	23.5 Nella redazione del bilancio e, comunque, all'interno	
	della nota integrativa, devono essere riportati	
	separatamente i dati dell'attività con i soci, distinguendo	
	le diverse gestioni mutualistiche.	
	23.6 Gli Amministratori e l'Organo di controllo, ove	
	nominato, debbono, nelle relazioni di loro competenza,	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	23.7 L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili netti annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% o	
	nella diversa percentuale stabilita dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992	
	e successive modificazioni e integrazioni, nella misura del	
	3% o nella diversa percentuale stabilita dalla legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni di cui all'art. 7 della legge	
	59/1992 e successive modificazioni e integrazioni;	

	d) a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni	
	stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal successivo	
	articolo 24;	
	e) ad eventuali dividendi a soci cooperatori e sovventori in	
	misura non superiore al limite stabilito dal codice civile	
	per le cooperative a mutualità prevalente;	
	23.8 La decisione dei soci può in ogni caso destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure di	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	ARTICOLO 24 (RISTORNI)	
	24.1 L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta	
	dell'Organo amministrativo, può riconoscere ristorni ai	
	soci. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non	
	potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato	
	di gestione generato esclusivamente dall'attività svolta con	
	e/o a favore dei soci, né essere superiore al limite massimo	
	stabilito dalla legge.	
	24.2 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà	
	essere effettuata in proporzione alla quantità e alla	
	qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il singolo socio tenuto conto dei seguenti	
	criteri, singolarmente presi o combinati tra loro:	
	- ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	- qualifica o professionalità;	

	- compensi erogati;	
	- tipologia di beni e servizi ricevuti nel corso dell'anno;	
	- tempo di permanenza nella Cooperativa.	
	24.3 In favore dei soci lavoratori potranno essere	
	deliberati dall'Assemblea ed erogati trattamenti economici	
	ulteriori a titolo di ristorno, in misura non superiore al	
	30% dei trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai	
	soci, mediante:	
	- integrazioni delle retribuzioni medesime;	
	- aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 del	
	codice civile.	
	24.4 Ai suddetti fini, gli Amministratori dovranno riportare	
	separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività	
	svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse	
	gestioni mutualistiche.	
	24.5 Allo stesso modo l'Assemblea può operare la ratifica	
	dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli	
	Amministratori.	
	24.6 In ogni caso, l'attribuzione del ristorno deve rendere	
	possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti	
	a) e b) dell'articolo precedente.	
	ARTICOLO 25 (ORGANI SOCIALI)	
	25.1 Gli Organi sociali sono:	
	a) l'Assemblea dei soci;	

	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo, se e quando nominato.	
	ARTICOLO 26 (ASSEMBLEA DEI SOCI)	
	26.1 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongono alla sua approvazione, facendone domanda	
	scritta all'organo amministrativo. In quest'ultimo caso, la	
	convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non	
	oltre 10 giorni dalla data della richiesta.	
	26.2 La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	26.3 In ogni caso sono riservate alla competenza	
	dell'Assemblea:	
	- l'approvazione del bilancio di esercizio, ed occorrendo	
	del bilancio sociale, nonché la decisione circa la	
	destinazione degli utili o la copertura delle perdite;	
	- la determinazione del numero degli Amministratori,	
	provvedendo alle relative nomine e revoche ed eventualmente	
	alla determinazione dei relativi compensi;	
	- la nomina, obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 e	
	dall'art. 2543 del codice civile, dell'Organo di controllo,	

	determinandone la misura del relativo compenso e	
	deliberandone altresì l'eventuale sostituzione e revoca;	
	- l'approvazione dei Regolamenti interni predisposti dagli	
	amministratori;	
	- le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto,	
	comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di	
	cui all'art. 2514 c.c.;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	- le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori	
	e dell'Organo di controllo;	
	- le deliberazioni sulle domande di ammissione non accolte	
	dall'Organo amministrativo, nonché sulle decisioni di	
	esclusione ove gli sia formalmente richiesto;	
	- la costituzione di riserve e fondi necessari per il	
	conseguimento dello scopo sociale alimentati dai contributi	
	dei soci e/o di Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;	
	- la determinazione dell'eventuale sovrapprezzo da	
	richiedere ai nuovi soci;	
	- le decisioni su ogni altra materia attribuita dalla legge	
	e dal presente Statuto alla sua competenza.	
	26.4 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo	
	presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché	

	nell'ambito dello stesso Comune, mediante avviso trasmesso	
	con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo	
	PEC o consegnato a mano e debitamente sottoscritto dal socio	
	per ricevuta, da spedirsi o consegnarsi almeno 8 giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il	
	luogo dell'adunanza, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata trascorsa	
	almeno un'ora dalla prima. In caso di necessità o di urgenza	
	il suddetto termine di convocazione può essere ridotto fino	
	alla metà.	
	26.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza dei componenti degli Organi amministrativi e di	
	controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei	
	partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	26.6 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita in prima convocazione quando	
	intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei	
	soci aventi diritto.	
	In seconda convocazione:	
	- l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto;	

	- l'Assemblea straordinaria, è regolarmente costituita	
	quando intervengono personalmente o per delega almeno un	
	terzo dei soci aventi diritto.	
	26.7 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia	
	ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda	
	convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti	
	spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	26.8 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal	
	verbale.	
	26.9 Il verbale dovrà indicare la data dell'adunanza e,	
	anche in allegato, l'identità dei partecipanti; dovrà	
	altresì indicare il risultato delle votazioni e consentire,	
	per ciascuna votazione, l'identificazione dei soci,	
	favorevoli, astenuti o dissenzienti, sempre che l'Assemblea	
	non abbia precedentemente deliberato di procedere a	
	scrutinio segreto nelle ipotesi in cui ciò sia consentito e	
	possibile. In particolare, ciascun socio astenuto o	
	dissenziente, su richiesta del Presidente dell'Assemblea, ha	
	l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e	
	quindi della identificazione della sua dichiarazione di	
	voto, di motivare il proprio dissenso o la propria	
	astensione. Nel verbale devono essere inoltre riassunte, su	
	richiesta dei soci, le mozioni e le dichiarazioni pertinenti	
	l'ordine del giorno.	
	26.10 Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente,	

	dal segretario o dal notaio.	
	26.11 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e	
	che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo	
	dovuti nei confronti della Cooperativa.	
	26.12 Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione. Ai soci diversi dalle	
	persone fisiche è possibile attribuire più voti, ma non	
	oltre 5, in relazione all'ammontare della quota oppure al	
	numero dei loro membri in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	26.13 I soci, che per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta da acquisirsi	
	agli atti della Cooperativa, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto che non sia Amministratore, Sindaco o	
	dipendente della Cooperativa o di Società alla stessa	
	comunque collegate.	
	26.14 Ai soci appartenenti alla categoria speciale non è	
	consentito rappresentare altri soci, neppure della medesima	
	categoria.	
	26.15 I soci delegati devono dimostrare la propria	
	legittimazione mediante documento scritto da acquisirsi agli	
	atti. La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante	

	ogni patto contrario.	
	26.16 Se il socio ha conferito la delega ad un socio persona	
	giuridica, il legale rappresentante di questo rappresenta il	
	socio in Assemblea.	
	26.17 Ciascun socio non può rappresentare in assemblea più	
	di 2 soci.	
	26.18 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	26.19 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione, se non diversamente stabilito da apposito	
	Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea.	
	26.20 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il	
	foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i	
	nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;	

	detto foglio di presenza va allegato al verbale	
	dell'adunanza;	
	c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari;	
	d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno.	
	ARTICOLO 27 (PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA)	
	27.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente ed	
	in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	27.2 Il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina di un	
	segretario verbalizzante, anche non socio e, occorrendo, di	
	uno o più scrutatori scelti tra i soci. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un	
	notaio.	
	27.3 Il Presidente dell'Assemblea provvede altresì a	
	verificare la regolarità della costituzione, ad accertare	
	l'identità e la legittimazione dei presenti, a regolare lo	
	svolgimento dei lavori e ad accertare e proclamare i	
	risultati delle votazioni.	
	27.4 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori	
	assembleare anche persone estranee alla compagine, purché la	

	maggioranza dei soci presenti o altrimenti rappresentati	
	presti il proprio assenso al momento dell'apertura dei	
	lavori.	
	ARTICOLO 28 (ORGANO AMMINISTRATIVO)	
	28.1 La Cooperativa è amministrata, da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da 3 a 5 membri, secondo il numero	
	determinato dai soci al momento della nomina.	
	28.2 L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli	
	Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle	
	persone fisiche.	
	28.3 Non possono essere nominati Amministratori, e se	
	nominati decadono automaticamente, i soci che rivestono	
	incarichi in altri enti e società che svolgano attività	
	uguale o affine o, comunque, in concorrenza con quella	
	Cooperativa, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.	
	28.4 Parimenti non possono essere nominati e se nominati	
	decadono, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o	
	coloro i quali sono stati condannati ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o	
	l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	28.5 Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il	
	Consiglio di Amministrazione sceglierà fra i suoi membri il	
	Presidente ed il Vice Presidente.	

	28.6 Salvo diversa disposizione di legge, gli Amministratori	
	non possono essere nominati per un periodo superiore a tre	
	esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. Essi sono sempre rieleggibili.	
	28.7 La cessazione degli Amministratori per scadenza del	
	termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio è	
	stato ricostituito.	
	ARTICOLO 29 (POTERI DEGLI AMMINISTRATORI)	
	29.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione e l'amministrazione della Cooperativa, con	
	facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie e/o utili	
	per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di	
	quelle che la legge o il presente Statuto riservano	
	all'Assemblea.	
	29.2 Spetta, in particolare, agli Amministratori:	
	- deliberare la fusione nei casi di cui agli artt.li 2505 e	
	2505-bis del codice civile;	
	- istituire e, altresì, modificare o sopprimere sedi	
	secondarie, uffici amministrativi e/o operativi, nonché	
	filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio italiano;	
	- proporre all'Assemblea il trasferimento della sede legale	
	nel territorio italiano;	
	- disporre il trasferimento della sede sociale nell'ambito	
	dello stesso Comune;	

	- deliberare sulle domande di ammissione nonché sulle	
	istanze di recesso dei soci;	
	- provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre	
	all'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazione da	
	questa adottate;	
	- predisporre i Regolamenti da portare all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	- deliberare in merito alla gestione dei fondi necessari per	
	il conseguimento degli scopi sociali;	
	- deliberare, per ogni esercizio sociale, l'eventuale tassa	
	di ammissione a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- verificare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 14	
	da parte di tutti i soci;	
	- mettere in mora i soci inadempienti;	
	- nominare, all'occorrenza, rappresentanti della Cooperativa	
	in seno agli organi sociali delle partecipate, collegate e	
	controllate, degli Enti o delle Associazioni alle quali la	
	Cooperativa aderisca;	
	- assumere, sospendere o licenziare Direttori, dipendenti e	
	collaboratori, specificandone le mansioni e stabilendo il	
	trattamento normativo ed economico ad essi spettante;	
	- deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive,	
	transigere e compromettere in arbitri, acquistare e vendere	
	immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire ad	

	iscrizioni, cancellazioni e post erogazioni di ipoteche,	
	fare operazioni col Debito Pubblico e con la Cassa Depositi	
	e Prestiti;	
	- compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei	
	per il raggiungimento delle finalità sociali.	
	29.3 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni - ad eccezione dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o	
	più dei componenti l'organo collegiale, determinando il	
	contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	ARTICOLO 30 (CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E	
	DELIBERAZIONI)	
	30.1 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è	
	fatta dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da un terzo dei suoi membri.	
	30.2 La convocazione viene fatta con avviso trasmesso a	
	mezzo PEC o consegnato a mano e debitamente sottoscritto per	
	ricevuta da ciascun membro, contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo, la data e l'ora della convocazione da spedirsi o	
	consegnarsi non meno di 4 giorni prima della riunione e, nei	
	casi urgenti, con almeno 24 ore di anticipo.	
	30.3 Si riterranno comunque validamente costituite le	
	riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto	

	di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli	
	Amministratori in carica e l'Organo di controllo	
	eventualmente nominato.	
	30.4 Il Consiglio di Amministrazione é validamente	
	costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	30.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti dei Consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi.	
	30.6 Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed all'Organo di controllo eventualmente	
	nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di	
	terzi, abbia in una data operazione della Cooperativa,	
	precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.	
	Se trattasi di un Amministratore delegato deve altresì	
	astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa	
	il Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 31 (CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI)	
	31.1 Sono cause di cessazione degli Amministratori:	
	- la revoca;	
	- la rinuncia;	
	- la decadenza (determinata dal venir meno dei requisiti di	
	cui al precedente art. 28);	
	- la morte.	
	31.2 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, quelli rimasti in carica provvedono a	
	sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di	

	controllo, se nominato, o ratificata dall'Assemblea dei	
	soci, purché la maggioranza sia sempre costituita da	
	Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori	
	così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto	
	della loro nomina.	
	31.3 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori	
	nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono	
	convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla	
	sostituzione degli Amministratori mancanti.	
	31.4 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve	
	essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo	
	di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a	
	convocare senza indugio l'Assemblea rimanendo in carica fino	
	alla sostituzione per il compimento degli adempimenti	
	strettamente necessari.	
	ARTICOLO 32 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI)	
	32.1 Agli Amministratori può essere riconosciuto	
	dall'Assemblea, all'atto della nomina o successivamente, un	
	compenso per l'attività svolta e/o il rimborso delle spese	
	sostenute in ragione del loro ufficio.	
	32.2 Spetta invece al Consiglio determinare il compenso	
	eventualmente da riconoscersi a singoli Amministratori,	

	tenendo conto dei particolari compiti attribuiti a ciascuno	
	di essi, sentito il parere dell'Organo di controllo ove	
	presente.	
	ARTICOLO 33 (RAPPRESENTANZA)	
	33.1 La rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai	
	terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	33.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice Presidente eventualmente	
	nominato.	
	33.3 La rappresentanza spetta inoltre ai Direttori, agli	
	Institori, ai Procuratori nonché ai singoli Amministratori	
	eventualmente delegati nei limiti dei poteri loro conferiti	
	nell'atto di nomina.	
	ARTICOLO 34 (ORGANO DI CONTROLLO)	
	34.1 L'Organo di controllo può essere nominato	
	facoltativamente.	
	34.2 La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria nei	
	casi previsti dalla legge. Se l'Assemblea non provvede, alla	
	nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi	
	soggetto interessato.	
	34.3 L'Organo di controllo è costituito da un solo membro	
	effettivo avente i requisiti di cui agli artt.li 2397, comma	
	2, e 2399 del codice civile. Esso vigila sull'osservanza	

	della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili,	
	nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	34.3 L'Organo di controllo, se e quando nominato, esercita,	
	inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità sociali da parte della Cooperativa, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di al D.lgs. 112/2017	
	e successive correzioni, integrazioni e modificazioni.	
	ARTICOLO 35 (SCIoglimento)	
	35.1 La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla	
	legge.	
	35.2 Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, gli Amministratori ne danno notizia presso il	
	Registro delle Imprese e convocano l'Assemblea perché	
	deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, su:	
	a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della Cooperativa;	
	c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche	

	di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli	
	rami, in funzione del migliore realizzo.	
	35.3 La Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, può essere sciolta in via volontaria e anticipata con	
	deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con le forme e con	
	le maggioranze previste dall'art. 2480 del codice civile.	
	35.4 La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo	
	stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della	
	causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta	
	con le modalità e le maggioranze previste per la modifica	
	dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non	
	abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca	
	dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere dalla	
	Cooperativa.	
	ARTICOLO 36 (DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)	
	36.1 In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa il	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale	
	versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati,	
	deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la Promozione	
	e lo Sviluppo della Cooperazione così come previsto	
	dall'art. 11, comma 5, della legge 59/1992 e successive	
	modificazioni e integrazioni.	
	ARTICOLO 37 (PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE	

	RISERVE E DEVOLUZIONE)	
	37.1 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	indivisibilità delle riserve tra i soci operatori delle	
	riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di versamento di una quota degli utili annuali ai Fondi	
	Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della	
	Cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	37.2 In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del codice	
	civile, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari	
	eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci operatori	
	in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori.	
	F.ti: Francesco Lomurno, Carbone Domenico, Grassano Enrico,	
	Carmela Carbone, Filomena Romaniello Notaio (Sigillo)	

64 di 64